

ATTO N. DD 569

DEL 15/02/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 38

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 15 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Torrazza Piemonte **la strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-3851 del 4 febbraio 1991 e successivamente modificato con Variante approvata con D.G.R. n. 7-2530 del 26 marzo 2001;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 5 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 31^{ter}, L.R. 56/77, così come modificato dalla ex L.R. n. 1/2007, la Variante Strutturale n. 8 al P.R.G.C. vigente;
- ha approvato otto Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 22 dicembre 2020, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 323 del 15 gennaio 2021 (PEC ns prot. n. 3816 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n.VP_002/2021)

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.990 abitanti nel 1971, 2.078 abitanti nel 1981, 2.194 abitanti nel 1991, 2.372 abitanti nel 2001, 2.816 abitanti nel 2011 e 2.971 abitanti nel 2019; dati che evidenziano un andamento demografico in significativa e costante crescita;
- superficie territoriale di 982 ettari di pianura; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 942 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il **96%** del territorio comunale) e 40 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 18 ettari rientrano nella *Classe I^a*. E' altresì interessato su una superficie di 3 ettari dalla presenza di "*Aree boscate*";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 10** della Città Metropolitana di Torino denominata "*CHIVASSESE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 9 "Chivasso"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione

territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- è individuato dal PTC2 quale "*Centro Storico di tipo D - di interesse Provinciale*";
- insediamenti residenziali: ***non è compreso*** negli Ambiti di diffusione urbana definiti dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A. e non è individuato dal PTC2 (art. 23 N.d.A.) tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2; è riconosciuto come Polo per la logistica con tipo di interscambio ferro/gomma;
- infrastrutture viarie:
- è attraversato dalle Strade Provinciali n. 89 di Torrazza, n. 90 di Rondissone e n. 91 del Boschetto;
- è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Vercelli-Novara-Milano;
- assetto idrogeologico del territorio:
- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia circa 44 ettari del territorio comunale interessati dalla fascia "B" del Fiume Dora Baltea;
- tutela ambientale:
- Area Protetta regionale del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del Fiume Po, che interessa una superficie complessiva di 66 ettari;
- si evidenziano, dal PTC2, 41 ettari di *Fasce perifluviali* e 26 ettari di *Corridoi di connessione ecologica*;
- il territorio è interessato dalla presenza di numerose cave;

dato atto che il Comune è **esonero** all'adeguamento al PAI ai sensi della D.G.R. 63-5679 del 25 marzo 2002;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47 del 22 dicembre 2020, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, "*... il comune di Torrazza ha deciso di rideterminare le fasce di rispetto cimiteriali tenendo conto delle oggettive condizioni morfologiche del territorio, con alcune deroghe ai sensi del comma 6bis dell'articolo n. 27 della L.R.56/77 s.m.i. La proposta di riduzione delle fasce è stata formulata considerando il perimetro esterno del cimitero esistente e la rispettiva previsione di ampliamento, procedendo alla riduzione esclusivamente verso l'area di nuova previsione per la realizzazione del nuovo centro sportivo, in funzione della oggettiva situazione geomorfologica del territorio, in presenza di dislivelli, strade ed ostacoli naturali e in considerazione dell'edificato preesistente.*

L'area oggetto di variante, ospiterà un centro sportivo che comprenderà due campi da tennis, due campi da padel, un campo da beach volley e uno da beach tennis, con copertura stagionale e strutture accessorie di pertinenza (spogliatoi, servizi igienici...) risulta essere dotata di urbanizzazioni esistenti, visto la vicinanza con il centro commerciale "...." e le unità residenziali adiacenti. Con "questa nuova attività l'Amministrazione vorrebbe sviluppare il progetto con la consapevolezza della grossa funzione sociale dello sport, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli della popolazione e ... creare sinergie di lavoro con enti di promozione sportiva che sul territorio regionale patrocinano lo sport come ambiente sano in cui è bello socializzare e far crescere i propri figli. ... il complesso cimiteriale ubicato a nord-est del concentrico, è posto in luogo staccato e separato dal tessuto costruito circostante, ciò nonostante l'adozione

della fascia di metri 150 coinvolge un'area dove si vorrebbe insediare un complesso sportivo all'aperto e si estende ad ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di opere di urbanizzazione (parcheggi).

La riduzione necessaria in prossimità del futuro complesso sportivo all'aperto è di metri 70 circa, pertanto la fascia di rispetto, in quel punto, si dovrà ridurre a metri 80 circa. Per le restanti parti la fascia resta fissata in metri 150 come da P.R.G.C. vigente.

La sintetica documentazione contiene, la verifica della compatibilità dei contenuti di Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ed è accompagnata dalla "Relazione di compatibilità geologica-idraulica".

La Variante **non contiene** alcuna verifica di conformità dell'intervento con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2.

(cfr. Documento unico)

preso atto, che per quanto attiene la Verifica di VAS, la documentazione di Variante e la deliberazione C.C. n. 47 del 22/12/2020, di adozione della stessa, evidenzia che è stata avviata "ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77, in linea con quanto previsto dal comma 11 del citato art. 17 e dalle linee guida della Regione Piemonte contenute nella D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, le quali, tra le altre cose, stabiliscono che l'Autorità competente per svolgere la VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del Piano, purché dotata di Organo Tecnico istituito ai sensi della L.R. 40/98";

(cfr. deliberazione C.C. n. 47 del 22/12/2020)

preso atto, altresì che il citato Organo Tecnico Comunale, sulla scorta dei pareri pervenuti, ha ritenuto di non assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i contenuti proposti dalla Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, a condizione che siano individuate e inserite nelle N.d.A. adeguate compensazioni della risorsa suolo. Il parere conclusivo è stato assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1/10/2020;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977, come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 47 del 22 dicembre 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non contiene** il **prospetto numerico** che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

- **non contiene** la dichiarazione di cui al comma 1bis dell'articolo 17 L.R. 56/77, che recita "... Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28 febbraio 2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la



Città metropolitana di Torino

deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitanano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la

formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento”;

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al PRGC vigente del Comune di Torrazza Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 22 dicembre 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell’articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell’articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell’articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 15 al PRGC sono formulate le seguenti osservazioni:

a) la documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, nel proporre l’insediamento di un centro sportivo, in fascia cimiteriale, modificando la destinazione d’uso di un’area residenziale “*verde privato*” a “*SP.I - servizi sociali ed attrezzature a livello comunale*”, avente una superficie pari a mq 2.870, riporta esclusivamente l’elenco delle condizioni per la quale una Variante al PRGC vigente può essere classificata come “Parziale”, limitandosi ad una generica affermazione in merito al rispetto delle suddette condizioni.

Si evidenzia, con la presente, **la necessità di effettuare una verifica puntuale delle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 17 della L.U.R.** ed in particolare, in questo caso, con quanto previsto per la classificazione a Variante Parziale, alla **lettera d)** che recita “*non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;*”, tale parametro deve essere confrontato con la Capacità Insediativa Residenziale Teorica (C.I.R.T.) del vigente Piano, come meglio evidenziato dal comma 7 dell’art. 17 richiamato, il quale richiede, inoltre, la presenza nella deliberazione di adozione della variante parziale di un **prospetto numerico** che evidenzia “*... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga...*”.

Si segnala, all’Amministrazione Comunale che l’applicazione della compensazione (stralcio/inserimento) tra aree di Piano vigente è **perseguibile con Variante Parziale**, esclusivamente qualora le stesse abbiano medesima destinazione; la proposta in oggetto, invece la modifica da residenziale “*verde privato*” a “*servizi sociali ed attrezzature a livello comunale*”.

Pertanto, **prima di procedere con l’approvazione della Variante** in oggetto, è necessario sia effettuata la suddetta **verifica e dimostrato il rispetto del parametro di cui alla lett. d) comma 5, art. 17 L.R. 56/77;** **qualora non sia possibile avere riscontro positivo dalla citata verifica, si invita l’Amministrazione Comunale a procedere con altra tipologia di Variante al PRGC, al fine di non incorrere**

nell'approvazione di atti amministrativi illegittimi e pertanto nulli, conseguenti all'approvazione di una Variante individuata erroneamente come Parziale.

Si ricorda, altresì, che l'individuazione di nuove aree a servizi comporta l'applicazione dell'art. 11 del DPR 327/2001 in materia di espropri, finalizzato a garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle previsioni urbanistiche, le quali costituiscono il presupposto per il successivo compimento dell'attività espropriativa.

Fatto salvo quanto sopra, si segnala altresì:

b) l'istruttoria della Variante in oggetto, è stata svolta sui documenti trasmessi dal Comune mediante link. Gli atti originali, seppure richiesti all'Ufficio Tecnico, non sono stati trasmessi. Si ricorda, sia per il prosieguo dell'iter sia in occasione di prossime Varianti, che gli elaborati devono essere inviati all'Ente scrivente, mediante **posta elettronica certificata** (PEC) o adeguato **supporto informatico**. Inoltre gli elaborati di Variante Parziale devono far riferimento alle indicazioni dettate dall'articolo 14 della L.U.R., seppure, come recita il comma 3quater, dal "... contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le modificazioni che la variante produce al PRG."

La "Relazione Illustrativa" deve riportare, oltre all'illustrazione della variazione e le verifiche di cui alla lettera a) che precede, le **condizioni di conformità** dell'intervento proposto con i contenuti della pianificazione sovracomunale di cui al Piano Territoriale Regionale "PTR", al Piano Paesaggistico Regionale "PPR" e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) "PTC2" come previsto dal comma 1 bis del più volte richiamato articolo 17 "*Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; ed inoltre ... **tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse** ...*";

- nello specifico per quanto attiene il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si rammenta che l'atto di adozione della Variante Parziale non riporta quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, nella parte che recita testualmente "... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.";

- Si evidenzia la mancanza, dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione del Piano vigente (riportate per stralci, riferiti esclusivamente al dettaglio interessato dalle variazioni); sarebbe opportuno fosse allegato l'elaborato completo;

- gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire, altresì, la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;

- si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale in merito alla numerazione delle Varianti Parziali; all'interno del Documento Unico - capitolo "Relazione di Compatibilità Urbanistica" il riferimento al Piano vigente cita la Variante Parziale n. 14; da una verifica dei dati presenti sia nel database della Regione Piemonte che dell'Ente scrivente, **non** risulta essere presente; al nostro database risultano, quale ultima Variante Parziale la n. 13/2017 e n. 7 Varianti Parziali ad oggi approvate. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a verificare con attenzione i dati evidenziati, onde evitare l'approvazione di atti gravati da vizi di illegittimità;

Alla luce di quanto precede, si ricorda, che la **"variante parziale"** è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale**; deve perciò **contenere**, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa ed il **rispetto dei parametri indicati dalla vigente normativa in materia;**

c) per quanto riguarda la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, si richiama il dettato del comma 6ter dell'art. 27 LR 56/77 il quale recita *“Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo **parere favorevole della competente ASL**, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.”* Dalla sintetica esposizione dell'iter seguito dall'Amministrazione Comunale non parrebbe essere stato richiesto il citato parere all'ASL di competenza; si consiglia, qualora dalla **verifica di cui alla lettera a) del presente atto, sia possibile procedere con l'approvazione della Variante Parziale** in oggetto, di provvedere alla richiesta di parere all'ASL di competenza e di attendere la risposta da parte dell'Ente o qualora tale adempimento sia stato espletato, ad allegare copia dei documenti (richiesta del Comune e risposta ASL) alla documentazione di Variante;

d) con riferimento all'intervento proposto dal Progetto Preliminare della Variante si raccomanda un attento studio della disposizione delle attività che potrebbero arrecare maggiore disturbo (presenza di persone, rumori provenienti da gare e attività sportive ecc ...) in considerazione della localizzazione dell'impianto sportivo, posto in fregio a residenze ed a breve distanza del cimitero comunale;

e) a titolo consultivo, in riferimento al procedimento di VAS, la documentazione di Variante richiama quale riferimento la deliberazione G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, si evidenzia che il quadro normativo regionale di riferimento risulta essere, attualmente, la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016; si segnala, inoltre, la necessità di allegare alla Relazione Illustrativa, benché il procedimento di verifica di VAS si sia concluso con l'esclusione dal successivo procedimento di Valutazione Strategica, della nota di richiesta dei pareri ai Soggetti con Competenza Ambientale (SCA), i relativi pareri pervenuti dai suddetti Soggetti e le conclusioni dell'Organo Tecnico Comunale (OTC);

f) con riferimento a quanto precede, non essendo possibile verificare a quali Soggetti con Competenza Ambientale sia stata trasmessa la richiesta di parere in materia di VAS, si ricorda che è necessario comprendere anche il MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) come previsto dal Regolamento regionale di cui al Decreto del Presidente Giunta Regionale 22/03/2019, n. 4/R *“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”* che al comma 8 dell'articolo 11 (Regime transitorio) prevede quanto segue *“... Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica **il MiBAC si esprime** in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana ”;*

3. **di trasmettere** al Comune di Torrazza Piemonte, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/02/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo